



**UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Azienda Pubblica

Sede Legale:  
Via Renato Paolini, 47  
65124 Pescara  
P.Iva: 01397530682

[www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it)

Dipartimento: Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
UOC: Gestione Risorse Umane  
Ufficio: Trattamento Economico del Personale

Prot. 2700/GRU

Pescara, 15/07/2015

- A tutti i dipendenti
- Alle OO.SS.
- Alla RSU Ambito comparto

Attraverso pubblicazione sul sito aziendale  
[www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it) in sezione Documenti Aziendali  
e trasmissione a mezzo mail aziendale

**OGGETTO: Riscontro note recanti richiesta di riconoscimento del diritto al rimborso tassa di iscrizione Albo Professionale.**

Pervengono numerose richieste presso questa amministrazione, da parte di dipendenti, anche a mezzo di studi legali e/o rappresentanti sindacali, volte all'ottenimento dell'estensione ultra partes del giudicato di cui alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – nr. 7776 depositata il 16.4.2015 in merito al diritto al rimborso della tassa di iscrizione all'Albo Professionale.

Stante il numero elevato e continuo delle richieste in parola con la presente lettera, da divulgare in forma di pubblicazione sul sito aziendale in modalità permanente, si intende fornire riscontro a tutte le istanze pervenute e non ancora evase, nonché a future analoghe istanze che dovessero ancora pervenire.

A tal uopo è doveroso significare l'infondatezza delle richieste di cui trattasi che, pertanto, si ritengono inaccoglibili per i motivi che di seguito si rappresentano.

La sentenza in richiamo riguarda nello specifico l'esercizio della professione di avvocato svolta presso l'Inps ed il pagamento della quota di iscrizione al relativo albo e reca il riconoscimento del diritto, in capo ad un avvocato dipendente dell'Istituto, al rimborso di quanto versato a titolo di tassa per l'iscrizione nelle liste dell'elenco speciale annesso all'Albo di appartenenza e riguardante i soli avvocati degli Enti pubblici

A tal proposito la Corte di Cassazione ha dunque enunciato il principio di diritto secondo cui il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale dell'albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'ente medesimo.

Va subito evidenziato che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2909 del Codice Civile l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti del giudizio, con ciò determinandosi la sola applicazione inter partes e non erga-omnes del giudicato.

Si evidenzia ancora che gli odierni dipendenti istanti non risultano ascritti alla categoria del personale-dipendente-avvocato, bensì trattasi di personale sanitario non dirigenziale, e/o medico,



**UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Azienda Pubblica

[www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it)

Sede Legale:  
Via Renato Paolini, 47  
65124 Pescara  
P.Iva: 01397530682

per il quale non sussiste analogia di fattispecie, tenuto conto che non esiste, per il personale medesimo, alcun elenco speciale annesso all'Albo professionale.

Altresì, in virtù dell'articolo 41, comma 6, del decreto legge 30/12/2008, numero 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, persiste a tutt'oggi l'ulteriore divieto già disposto con legge 30/12/2004, n. 311, articolo 1, comma 132, per tutte le amministrazioni pubbliche, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Ancor più occorre segnalare che ad oggi non vi è giurisprudenza sul tema per quanto riguarda le figure professionali di infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, o personale analogo.

Per le figure professionali di infermieri risulta, per converso, un tentativo di far valere il medesimo principio da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, presso il Tribunale di Alessandria – R.G. 941\_2014 – dove però il giudice ha rigettato il ricorso in quanto: "Trattasi di principi che sono stati sanciti in relazione a una professione, quale quella forense, avente una natura ed una funzione peculiari, non assimilabili a quella medica o infermieristica".

Si evidenzia infine che al personale infermieristico è consentito lo svolgimento di prestazioni presso terzi in favore di soggetti pubblici e privati, prestazioni aggiuntive e prestazioni professionali in equipè, da effettuarsi fuori dall'orario di lavoro e con ripartizione del compenso, per cui non sussiste un vincolo di esclusività con le stesse caratteristiche di quello dettato per gli Avvocati per i quali sussiste peraltro una univoca assoluta incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense.

Per quanto sopra si ribadisce l'integrale infondatezza delle istanze di cui all'oggetto precisando che l'eventuale rimborso da parte dell'ASL si tradurrebbe in un onere finanziario ingiustificato, privo di fondamento normativo.

IL DIRIGENTE UFFICIO  
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE  
Dott. Giuseppe Barile

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE  
Dott. Vero Michitelli

MC